



*UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE*  
*UFFICIO UNICO TRIBUTI*

**REGOLAMENTO**

**PER L’AFFISSIONE**

**DEGLI ANNUNCI FUNEBRI**

**SUGLI SPAZI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 del 12/07/2016

## **INDICE**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

**Art. 2 – Luoghi di affissione**

**Art. 3 – Durata dei necrologi**

**Art. 4 – Modalità di affissione**

**Art. 5 – Pagamento del diritto**

**Art. 6 – Versamento del diritto**

**Art. 7 – Esenzioni**

**Art. 8 – Divieto di pubblicità**

**Art. 9 – Divieto di pubblicità sulle bacheche per affissioni  
annunci funebri**

**Art. 10 – Sanzioni**

**Art. 11 - Applicazione**

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art. 2.

2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

## **Articolo 2 – Luoghi di affissione**

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci mortuari e degli avvisi collegati all'evento luttuoso (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di Messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili) sono indicati nell'apposito elenco disponibile presso l'ufficio tributi.

## **Articolo 3 – Durata dei necrologi**

1. Il periodo di affissione dei necrologi è pari a 10 giorni.

2. Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti; solo nel caso di insufficienza di spazi disponibili, potrà essere coperta l'affissione recante la data meno recente.

3. In caso di accertato mancato rispetto di quanto al comma 2. l'impresa funebre che ha causato la copertura del manifesto non scaduto è sanzionata con ammenda dal € 50,00 e sino ad € 500,00 (in caso di recidiva)

## **Art. 4 – modalità di affissione**

1. Per gli annunci mortuari l'affissione viene effettuata con le seguenti modalità:

a) Per i Comuni di Buriasco e Scalenghe: l'affissione può essere effettuata direttamente dalla ditta di onoranze funebri o in alternativa si può usufruire del servizio affissioni del Comune, consegnando il materiale entro le ore 12,00 (dal lunedì al venerdì);

b) Per il Comune di Airasca occorre rivolgersi alla ditta affidataria del servizio, sino alla scadenza dell'affidamento stesso.

2. Per gli avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (come meglio specificati nell'art. 2. (ad esclusione di annunci mortuari ad avvenute esequie), l'affissione deve essere effettuata dal servizio affissioni del Comune, consegnando il materiale negli orari di apertura al pubblico, almeno 5 gg prima di quello dal quale decorre l'affissione., fermo restando che, per il Comune di Airasca, occorre rivolgersi alla ditta affidataria del servizio sino alla scadenza dell'affidamento stesso.

3. Tutti gli annunci devono essere di dimensioni non superiori a 45 cm di larghezza e 33 cm di altezza
4. I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia con apposito timbro portante la durata (inizio/fine) delle affissioni

#### **Articolo 5 – pagamento del diritto**

Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni e il diritto d'urgenza, le cui tariffe saranno approvate con apposito atto.

Per le affissioni di avvisi di cui all'art. 4 c. 2, collegati all'evento luttuoso, è dovuto soltanto il diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'affissione dei necrologi negli orari in cui il servizio comunale non è attivo, l'affissione può essere effettuata direttamente dalla ditta di onoranze funebri, senza applicazione del diritto d'urgenza, con obbligo di comunicazione all'ufficio tributi, il primo giorno utile di apertura dell'ufficio, del numero di manifesti affissi e del pagamento dei diritti se dovuti.

Le affissioni effettuate in proprio sono soggette al rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'Ente, nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 qualora effettuate in difformità del regolamento.

#### **Articolo 6 – versamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni potrà avvenire con le seguenti modalità:
  - In contanti negli orari di apertura dell'ufficio tributi;
  - bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale
  - versamento sul c/c/p intestato al Comune

In questi ultimi due casi deve essere prodotta copia della ricevuta all'ufficio tributi

#### **Articolo 7 – Esenzioni**

1. Per gli annunci mortuari non è dovuto il diritto d'urgenza qualora l'affissione venga effettuata direttamente dalla ditta di onoranze funebri, mentre è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Articolo 8 – Divieto di pubblicità**

1. Sugli annunci funebri e avvisi vari connessi ad eventi luttuosi è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre o, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.
3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
  - a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture “*Servizio funebre effettuato dalla ditta*” ovvero “*Affissione effettuata da*”, seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

## **Articolo 9 – Divieto di pubblicità sulle bacheche per affissioni annunci funebri**

1. Sulle bacheche destinate all'affissione degli annunci funebri di proprietà comunale, le ditte di onoranze funebri non possono affiggere le insegne recanti il loro nominativo a scopo pubblicitario

## **Articolo 10 – Sanzioni**

1. In caso di violazione dei precedenti articoli è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma di Euro 30,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione delle affissioni effettuate in violazione del presente regolamento
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione

## **Art. 11– Applicazione**

Il presente regolamento, composto di n. 12 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.